

390485

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot.N. _____

Brindisi, _____

-AL SIG. Mileti Pietro AurelioF.lli Roselli - A/2 - lotto 1°FASANO

0003

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione semplice.-

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stata concessa l'intestazione dell'alloggio in locazione nello stabile di proprietà di questo Istituto, sito alla via _____
lotto _____ scala _____ interno _____.-

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, via Casimiro, 17, per la stipula del relativo contratto.-

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dello allegato bollettino di c/c postale, il versamento della somma di £. _____ come appresso dovuto:

a) - mensilità di fitto e servizi dal _____ al _____
£. 2040

b) - canone consumo acqua normale e fogna
£. 650

c) - contributo nelle spese di illuminazione delle scale
£. 111 200

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO.....£. 2.890

d) - deposito cauzionale (pari a 2 mensilità fitto).." 5.780

e) - deposito spese contrattuali....." 5.000

TOTALE....." 13.670

Il canone mensile suindicato s'intende in via affatto provvisoria e come tale suscettibile di aumento e di diminuzione in rapporto all'effettivo ammontare delle opere che starà per risultare dagli atti finali di collaudo, cui è subordinato il piano finanziario definitivo.-

Non presentandosi entro il _____, sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio.-

IL PRESIDENTE



CITTÀ DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

CERTIFICATO DI MORTE

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE CERTIFICA

che MILETI PIETRO
nat. o a FASANO (BR) il 20.7.1890
atto n. 388 di Stato Civile coniugato
è morto nel Comune di FASANO (Brindisi)
il giorno ventitre del mese di maggio
dell'anno millenovecentosessantanove

Così risulta dal Registro degli Atti di morte di questo Comune
dell'anno 1969

Parte I^ Serie = Numero 71

Il presente si rilascia a richiesta della figlia
Mileti Aurelia

in carta semplice per uso alloggio popolare

Dalla Residenza Municipale, li 9 febbraio 19 74

L'IMPIEGATO RESPONSABILE



L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
GIULIO VITO AGLIARULO

N. _____

Registro Certificati

Diritti: esatte

L. _____

L'IMPIEGATO ADDETTO

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(8) 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome, luogo e data di na-
scita del denunziante o dei denunzianti
e indicazione se il denunziante è il lo-
catore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, luogo e data di nascita e domi-
cilio del conduttore, o del locatore) ed
i signori (cognome, nome, luogo e data
di nascita e domicilio delle altre parti
contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichia-
razione delle convenzioni, escluse le in-
dicazioni non preordinate al solo scopo
della liquidazione della tassa (normale
73 del 1907).(7) Firma del denunziante o dei denun-
zianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I. sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

NO di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. denunziant. e (3) ed il

Sig. MILETI VITO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locute: Appartamento n. 4/3 del 1°/640 lotto

di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione: dal 10-8-1963 al 10-8-1964

Corrispettivi pagati: L. 2040 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 783 23490

Non censiti in catasto
Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963

DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Colasso)

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE

CARMINE MAGNANTE



MODULARIO
F. - Tasse - 2

Normale 140 Boll. Uff. 1915

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(4) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 75 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt a(1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di

Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant e(2) a Brindisi-Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e(3) ed il

SIG. MILETI VITO ORONZO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8- 19 61

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.3/A del 1° Lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO - L.640

Durata della locazione: dal 10-8-1961 al 10-8-1962

Corrispettivi pattuiti: £. 2.040 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in essequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269

A BRINDISI



5 AGO. 1961

19

I. DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia

19

vol. foglio

registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo e calendario.

IL CASSIERE



IL DIRETTORE

Ubaldo Vallarino

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

- 1 e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo
VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.
dimoranti (2) Brindisi Via Casimiro, 9
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra esso denunziante (3) ed il
Sig. MILETI Vito Onorato
..... convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 10 8 19 59.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 3/A del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO - 640 -
Durata della locazione: dal 10. 8. 1959 al 10. 8. 1960
Corrispettivi pattuiti: L. 9.040 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della Legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1959.

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO 1959 al N. 1681

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte liquidazioni

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Giovanni Galasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1951, n. 1283)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo con all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
47. ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

2) Dimora di ciascuno.

3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

4) Hanno avuto oppure avranno.

5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. MILETI VITO ORONZO

..... hanno avuto
convenzioni che (4)

..... 10 - 8 19 62
esecuzione col giorno (5)

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 3/A del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO - 640 -

Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: L. 2040- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1962

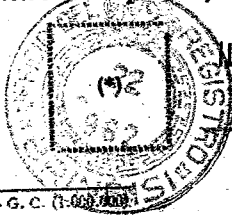


DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 22 AGO 1962 19 al N. 1364

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *seutodici*

*) Bollo a carico del
CASSIERE



DIRETTORE GENERALE
Dott. Davide Fasano

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione d'affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono:

- e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisce il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Off. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

IL sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante e (3) ed il

Sig. MILETI Vito Oronzo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 50

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 3/A del 1° lotto

di Casa Popolari nel Comune di FASANO - 640

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1950 al 10 - 8 - 1960

Corrispettivi pattuiti: L. 2.040 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI add. 27 Agosto 1950

DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 26 AGO. 1950 19 al N. 104

vol. foglio registra Att. privati, ed esatte lire 2.040

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni C. Russo)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corresponsioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO
F. - Tasse - 2

Normale 140 Boll. Uff. 1915

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. *Chilenti Vito*

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 3/A del 6^{ho} lotto
di Case Popolari nel Comune di *Giuliano*

Durata della locazione dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. *2000* mensili anticipate *24.650*

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1958

DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

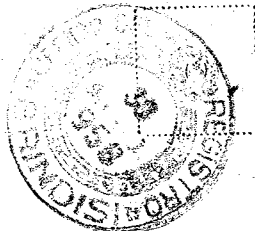
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 30 AGO. 1958 19 al N. *2108*

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *ventacinque*

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.



CITTÀ DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

Sulla scorta degli atti d'ufficio
e dalle informazioni assunte

CERTIFICA

c h e

SIBILIO PAIMA, nata a Fasano il 22.4.1894, ed il di
lei defunto marito, MILETI PIETRO ORONZO, nato a Fa
sano il 20.7.1890, hanno abitato ininterrottamente
nella casa, sita nella via attualmente denominata via
Frat. Rosselli, n°72, int.3, sin dal 31 maggio 1958;
che la di lei figlia MILETI AURELIA, nata a Fasano
il 29.4.1932, pur risultando anagraficamente coabi-
tante dal 21.5.1970, di fatto convive e coabita con
la madre, sin dal 1955, anno in cui si separò di
fatto dal marito MARANGIA FRANCESCO =

Si rilascia in carta semplice a richiesta di essa interessata
per uso i.a.c.p.

Fasano, li 2 marzo 1974

Il Compilatore

N.
Registro Certificati
Diritti: esatte L.



IL SINDACO

Dr. Vito Pagliarulo

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000(0)000-----

Prot. n. 3
Ufficio Amm. vo

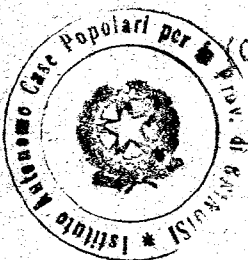
Brindisi, 11 1 LUG. 1957

AL SIG.

Mil. Vito Orango
VIA per la Polia - Scale 1/3
= Galano =

OGGETTO: Invio contratto di locazione.-

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da V.S. tenuto in fitto.



IL PRESIDENTE

(Com. te Ubaldo VALLARINO)

Orango

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 456

Ufficio Inquilinato

Brindisi, lì - 4 FEB 1975

-AL SIG. Milto Aurilio

Via P.lli Roselli - 1° lotto - A/2

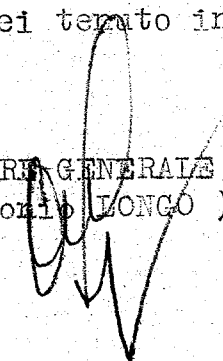
FASANO

OGGETTO: Invio contratto di locazione.-

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da Lei tenuto in fitto.-

Distinti saluti.-

IL DIRETTORE GENERALE FF.
(Dott. Antonio LONGO)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot.N. _____

Brindisi, _____

-AL SIG. MILETI PIETRO AURELIA

Via P.lli Rosselli - Lotto 1 - A/2

FASANO

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione semplice.-

In accoglimento della Sma istanza, comunico che Le è stata concessa l'intestazione dell'alloggio in locazione nello stabile di proprietà di questo Istituto, sito alla via P.lli Rosselli lotto 1° scala A interno 2 .-

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, via Casimiro, 17, per la stipula del relativo contratto.-

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dello allegato bollettino di c/c postale, il versamento della somma di £. 13.670= come appresso dovuto:

- a) - mensilità di fitto e servizi dal 19/12/1974 al 10/1/1975
£. 2.890
- b) - canone consumo acqua normale e fogna
£. 650
- c) - contributo nelle spese di illuminazione delle scale
£. 200

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO.....£. 2.890=

d) - deposito cauzionale (pari a 2 mensilità fitto).. " 5.780=

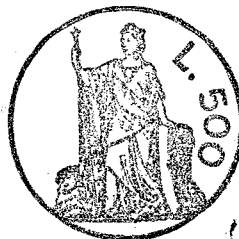
e) - deposito spese contrattuali..... " 5.000=

TOTALE..... " 13.670=
=====

Il canone mensile suindicato s'intende in via affatto provvisoria e come tale suscettibile di aumento e di diminuzione in rapporto all'effettivo ammontare delle opere che starà per risultare dagli atti finali di collaudo, cui è subordinato il piano finanziario definitivo.-

Non presentandosi entro il 6/12/1974, sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio.-

*casimiro
militari*



Spett. Istituto Autonomo Case Popolari

Via Casimiro

IST. AUT. CASE POPOLARI
BRINDISI

PROT. N. *4562*

DATA *7 GIU. 1972*

BRINDISI

Premesso che il 23/5/1969 è deceduto Mileti Pietro,
assegnatario di alloggio popolare in locazione sito
in Fasano in via Fratelli Rosselli n.2/A, i sottosc-
ritti germani, figli tutti del defunto, di comune
accordo e consenso, chiedono che cotesto Istituto
autorizzi la sorella germana Mileti Aurelia, nata
a Fasano il 29/4/1932 coabitante con la vecchia
madre Sibilio Palma, nata a Fasano il 22/4/1894,
a continuare a pagare, a nome proprio, il canone
mensile di locazione, riservandosi il diritto per
l'eventuale futuro riscatto dell'alloggio di cui
trattasi.

In attesa della decisione di competenza, ringrazia.

Con osservanza.

1) *+* per Mileti Angela, analfabeta

2) *Mileti Dante*

3) *Mileti Aurelia*

4) *Mileti Giorgio*

5) *Mileti Lorenzo*

6) *Mileti Giovanna*

Tutti per il presente atto, domiciliati presso

Mileti Aurelia, Via Fratelli Rosselli n.2/A.

81
Esaudito
Cap
Oram

72015 FASANO (Brindisi)

Fasano, 5 giugno 1972

Testi per Mileti Angela, analfabeta

Capitolo 10
Potenza Francesco

CITTA' DI FASANO

Il sottoscritto Lorenzo Galle attesta,

previo accertamento dell'identità a mezzo conoscenza
personale

, che la firma, apposta in sua
presenza dai Sig. germani Mileti fu Pietro e dai testi
~~è autentica~~ intervenuti, sono autentiche =

Fasano, li 5 giugno 1972



IL FUNZIONARIO INCARICATO

- Lorenzo Galle -

Lorenzo Galle



ATTO DI RINUNCIA

col presente atto, da valere a tutti gli effetti di legge, i sottoscritti :

MILETI Sante nato a Fasano il 21/10/1922;

MILETI LAURA " " " " 14/7/1920;

MILETI Angela " " " " 24/4/1924;

MILETI Giovanna " " " " 13/6/1927;

MILETI Ignazio " " " " 29/4/1925;

tutti domiciliati in Fasano, rinunciano a favore della sorella MILETI AURELIA nata a Fasano il 29/4/1932, ogni loro diritto riguardante la casa popolare in locazione, assegnata a suo tempo al di loro genitore MILETI PIETRO ORONZO nato a Fasano il 20/1/1890, dedotto il 23/5/1969; casa ubicata in Via Fratelli Rosselli N° 2/A del centro urbano di Fasano.

Si fa presente che la madre SIBILIO PALMA nata a Fasano il 22/4/1894, coabita con la figlia MILETI AURELIA, nella casa in parola.

Si rilascia il presente atto di rinuncia, affinché il canone mensile di locazione o l'eventuale riscatto dell'alloggio, venga volturato a nome e beneficio di MILETI Aurelia nata a Fasano il 29/4/1932.

Fasano il 4/3/974/

Mileti Sante



CITTÀ DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

ANAGRAFE

STATO DI FAMIGLIA

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

Nomenclatura relazione di parentela

CF.	= capo famiglia	CO	= cognato/a
MG.	= moglie	NU.	= nuora
FG.	= figlio/a	GE.	= genero
PA.	= padre	FRS.	= fratellastro
MA.	= madre	SRS.	= sorellastra
FR.	= fratello	FGS.	= fratellastro/a
SR.	= sorella	CU.	= cugino/a
PTR.	= patrigno	NO.	= nonno/a
MTR.	= matrigna	ZIO	= zio
SU.	= suocero/a	ZIA	= zia
NP.	= nipote	CCV	= capo convivenza
MR.	= marito	CV.	= convivente

CERTIFICA che in questo registro di popolazione risulta iscritta la seguente famiglia:

CF SIBILIO Palma 1894

pal. Sibilio Palma, n. Sibilio Palma

n.a. Fasano il 22.4.1894 (170.I.)

ved. Mileti Pietro a Fasano

dal 23.5.1969 (71.I.)

res. dal 31.5.1958

Via F.lli Rosselli 72 A

FG MILETI Aurelia 1932

pal. Sibilio Palma, n. Sibilio Palma

n.a. Fasano il 29.4.1932 (188.I.)

cgt. Marangia Francesco a Fasano

il 23.12.1950 (144.II.A.)

res. dal 21.5.1970

Via F.lli Rosselli 72 A

La qualifica di capo famiglia è attribuita ai soli fini anagrafici, (Art. 4 del D.P.R. 31.1.58 n. 136).
La condizione o professione non è oggetto di certificazione ai sensi dell'articolo 30 del richiamato regolamento.

Si rilascia in carta libera per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

Fasano li 9 FEBBRAIO 1974

N.

Per Certificati



L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

IL SINDACO

Dr. Vito PAGLIARULO

Officine Locomo

Milati Angela

Milati Giacomina Milati Inazio

72015. F A S A N O (BR)

Fasano il. 6/6/972/